



COMUNE DI RONZO-CHIENIS

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 04

OGGETTO: Esame ed approvazione modifiche al regolamento comunale per l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventuno** del mese di **gennaio** ad ore 20.15,

21 gennaio 2025

nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale, in videoconferenza, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta approvato con deliberazione consiliare n. 17 di data 29.09.2022.

Presenti i Signori:

Assenti

	giust.	ing.
1. CAROTTA GIANNI		
2. FINOTTI RENATO		
3. BALDESSARI MADDALENA	X	
4. BELLINI OSCAR		
5. CAGLIEROTTI DAVIDE		
6. CAVALIERI MARTA		
7. CIAGHI CLAUDIO	X	
8. CIAGHI STEFANO		
9. MARTINELLI MATTIA		
10. MAZZUCCHI EMILIANA		
11. MAZZUCCHI FRANCESCA	X	
12. STERNI CAROL		

Assiste e verbalizza la Segretaria Comunale
dott.ssa *Martina Magnano*

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor **Gianni Carotta**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è pubblicato all'Albo
Comunale il

22 gennaio 2025

ove rimarrà esposto
per 10 giorni consecutivi

LA SEGRETARIA COMUNALE
f.to dott.ssa Martina Magnano

Deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 21.01.2025.

Oggetto: Esame ed approvazione modifiche al regolamento comunale per l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento comunale per l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 18.02.2016 e ss.mm. ed in particolare il primo paragrafo del comma 4 dell'art. 8.

Considerato che:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, detta le nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli art. 1 e 2 della Legge n. 42/2009;
- la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 e s.m., in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati;
- il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale sopracitata prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";
- l'articolo 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed in particolare il comma 14, prescrive che, a decorrere dal 2017, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- gli enti locali devono pertanto provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;
- l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;
- la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 (L. 145 del 30.12.2018) ai commi 820, 821 e 823 dell'art. 1 ha stabilito che le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 e che tali Enti considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118.

- la stessa legge ha altresì stabilito che, a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'art. 1 della legge 11.12.2016, n. 232. Sulla base di quanto sopra esposto sono aboliti i vincoli in materia di finanza pubblica e la compilazione dei prospetti collegati al saldo di finanza pubblica.

In relazione all'*iter* di approvazione ed alle relative tempistiche, visto e ricordato:

- il comma 1 dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.";
- l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 che recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm. fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)";
- il DM 25.07.2023 ha introdotto modifiche al principio applicato della programmazione 4/1, allegato al D.Lgs. 118/2011, tra cui l'introduzione di un nuovo processo di bilancio con il quale vengono individuati tempi, ruoli e compiti dei responsabili finanziari e degli organi politici nell'*iter* di predisposizione del bilancio di previsione, al fine di garantire l'approvazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- che per i piccoli Comuni (meno di 50 dipendenti o che non hanno un'organizzazione con figure differenti di responsabilità) è prevista una procedura semplificata;

Considerato inoltre che:

- il combinato disposto dell'art. 49 della LP 18/2015 e dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., gli enti locali adottano gli schemi bilancio e di rendiconto previsti dal comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 118/2011, cui è attribuita funzione autorizzatoria.
- Rilevato che il rendiconto relativo all'esercizio, per gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento, deve essere redatto in base allo schema armonizzato di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.
- Richiamato l'articolo 227, comma 2 del D.lgs 267/2000 e l'art. 18, comma 1 lett b) del D.lgs. 118/2011 i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione.

Visto inoltre l'articolo 4 comma 6 della L.P.14 giugno 2005, nr.6 che cita "Nei casi in cui l'amministrazione dei beni di uso civico provveda il comune ai sensi dei commi 2 e 3 (sempre dell'art.2 n.d.r.), i proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione devono essere posti in evidenza in apposite allegato al bilancio di previsione e al rendiconto del comune "

Ravvisata l'opportunità, alla luce delle indicazioni espresse dalla Consulta comunale della proprietà collettiva frazionale nella riunione del 16 dicembre 2024 di adeguare il primo paragrafo del comma 4 dell'articolo 8 del Regolamento per l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico in ordine alla convocazione delle riunioni di approvazione del bilancio preventivo e consultivo dei demani collettivi ai riferimenti normativi sopra richiamati;

Rilevato pertanto che si intende modificare il primo paragrafo del comma 4 dell'art. 8 che testualmente recita:

Testo in vigore:

4. La Consulta si riunisce, di norma, in seduta ordinaria nel pomeriggio del 3° sabato del mese di novembre. Qualora i termini per l'approvazione del bilancio di previsione non coincidano con il 31 dicembre, la Consulta dovrà riunirsi nel pomeriggio del 3° sabato del mese di febbraio.

Testo proposto:

4. La Consulta si riunisce, di norma, in seduta ordinaria annua in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione nelle tempistiche congrue, da parte del Comune, all'approvazione del proprio bilancio di previsione. Analoga procedura di convocazione verrà seguita in merito alla presentazione del rendiconto consuntivo cui é tenuto rispondere l'Amministrazione comunale.

Visti i favorevoli pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di provvedimento ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto – Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, e s.m.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano di n. 9 su n. 9 consiglieri presenti e votanti, contrari nessuno, astenuti nessuno, accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta

DELIBERA

1. di apportare al vigente regolamento comunale per l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 18.02.2016 e ss.mm. la seguente modifica al primo paragrafo del comma 4 dell'art. 8:

primo paragrafo comma 4 art. 8 - Costituzione della Consulta comunale della proprietà collettiva frazionale:

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
4. La Consulta si riunisce, di norma, in seduta ordinaria nel pomeriggio del 3° sabato del mese di novembre. Qualora i termini per l'approvazione del bilancio di previsione non coincidano con il 31 dicembre, la Consulta dovrà riunirsi nel pomeriggio del 3° sabato del mese di febbraio.	La Consulta si riunisce, di norma, in seduta ordinaria annua in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione nelle tempistiche congrue, da parte del Comune, all'approvazione del proprio bilancio di previsione. Analoga procedura di convocazione verrà seguita in merito alla presentazione del rendiconto consuntivo cui é tenuto rispondere l'Amministrazione comunale.

2. di approvare pertanto il nuovo testo del primo paragrafo del comma 4 dell'art 8;

3. di approvare, in conseguenza delle modifiche disposte, il nuovo testo del Regolamento comunale per l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico, come allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, i regolamenti entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n.23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.2• luglio 2010 n. 104.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione modifiche al regolamento comunale per l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ronzo Chienis, 14 gennaio 2025

LA SEGRETARIA COMUNALE
f.to dott.ssa Martina Magnano

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Ronzo Chienis, 14 gennaio 2025

La Responsabile del Servizio Finanziario
f.to rag. Antonia Benedetti

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Gianni Carotta

LA SEGRETARIA COMUNALE
f.to dott.ssa Martina Magnano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Addì,

LA SEGRETARIA COMUNALE

Copia conforme all'originale.

Addì, 22 gennaio 2025

LA SEGRETARIA COMUNALE
f.to dott.ssa Martina Magnano